



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE  
DI CALTANISSETTA

CARTA DEI SERVIZI

# INDICE

<b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>1</b>
COS'È E A COSA SERVE LA CARTA DEI SERVIZI .....	1
L'ARTICOLAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI .....	1
<b>1 LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CALTANISSETTA</b> .....	<b>3</b>
1.1 LE FUNZIONI .....	3
1.2 IL TERRITORIO .....	5
1.3 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA .....	5
1.4 ORGANIGRAMMA.....	7
1.5 GLI STAKEHOLDERS.....	8
1.6 DOVE SI TROVA.....	9
<b>2 SERVIZI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CALTANISSETTA</b> .....	<b>11</b>
2.1 SERVIZI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ DI INDAGINE .....	11
2.1.1 <i>Denuncia - Esposto</i> .....	11
2.1.2 <i>Querela</i> .....	12
2.1.3 <i>Comunicazioni delle iscrizioni nel registro notizie di reato ex art. 335 c.p.p.</i> ..	13
2.1.4 <i>Informazioni per i testimoni</i> .....	14
2.1.5 <i>Richiesta di dissequestro</i> .....	15
2.1.6 <i>Nulla osta per rilascio copia rapporto incidente stradale</i> .....	15
2.1.7 <i>Deposito istanze e memorie</i> .....	17
2.1.8 <i>Visione fascicoli ex art. 415 bis c.p.p. e richiesta copia in formato cartaceo o digitale</i> .....	17
CONSULTAZIONE E RICHIESTA COPIE DEI FASCICOLI DA REMOTO:.....	18
2.1.9 <i>Visione fascicoli in fase di dibattimento e richiesta copia in formato cartaceo o digitale</i> .....	19
2.1.10 <i>Visione fascicoli definiti e richiesta copia in formato cartaceo o digitale</i> .....	19
2.1.11 <i>Certificato di chiusura inchiesta</i> .....	20
2.2 SERVIZI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DELLA PENA.....	21
2.3 SERVIZI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ CIVILE.....	22
2.3.1 <i>Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio</i> .....	22
2.4 SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI CERTIFICAZIONE .....	24
2.4.1 <i>Apostille e legalizzazioni</i> .....	24
2.4.2 <i>Certificato Generale del Casellario Giudiziale</i> .....	25
2.4.3 <i>Certificato dei Carichi Pendenti</i> .....	26
2.4.4 <i>Certificato dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato</i> .....	26
2.4.5 <i>Visura delle iscrizioni del Casellario Giudiziale</i> .....	27
2.4.6 <i>Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato</i> ....	27
<b>2.4.7 Concorso per notaio</b> .....	<b>28</b>
2.4.8 <i>Concorso per magistratura</i> .....	28
2.4.9 <i>Accesso ai documenti amministrativi</i> .....	29
2.4.10 <i>Istanza per vittime usura ed estorsione</i> .....	29
2.5 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO FUTURO .....	31
<b>ALLEGATI</b> .....	<b>32</b>
GLOSSARIO.....	32
TABELLE DIRITTI DI COPIA CARTACEA .....	34
TABELLE DIRITTI DI COPIA AUTENTICA .....	35
TABELLE DIRITTI DI COPIA DIGITALE.....	36

TABELLE DIRITTI DI COPIA MULTIMEDIALE.....37

## Introduzione

---

La Carta dei Servizi, istituita con il D.L. n. 163/1995, convertito con L. 273/95, nasce quale documento che ogni Ufficio della Pubblica Amministrazione è tenuto a fornire ai propri utenti. La Carta è, infatti, lo strumento fondamentale con il quale si attua il cd. "**principio di trasparenza**" attraverso l'esplicita dichiarazione dei diritti e dei doveri, sia del personale sia degli utenti. Si ispira agli artt. 3, 30, 33 e 34 della Costituzione Italiana che sanciscono e tutelano il rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, dignità della persona, e che vietano ogni forma di discriminazione basata sul sesso, sull'appartenenza etnica e sulle convinzioni religiose.

E', quindi, un vero e proprio patto tra l'Amministrazione e i Cittadini-utenti, i quali vengono preventivamente informati sugli standard dei servizi offerti, sulle modalità di svolgimento delle prestazioni rese e sui comportamenti adottati dagli operatori.

La Carta dei Servizi, strumento di dialogo, costituisce in definitiva un importante elemento di trasparenza ed informazione, sintetica ma completa, per orientare il cittadino-utente nelle numerose attività e nei servizi offerti, per contribuire a creare i presupposti di un rapporto più disteso e più sereno che favorisca, al contempo, la crescita e l'efficienza del servizio Giustizia.

## Cos'è e a cosa serve la Carta dei Servizi

---

La Carta dei Servizi descrive le modalità di erogazione dei servizi della Procura della Repubblica di Caltanissetta allo scopo di favorire un rapporto diretto tra l'ufficio giudiziario e i propri utenti, mettendo a loro disposizione una modulistica e uno strumento di informazione e di ausilio nei problemi maggiormente ricorrenti.

La Carta ha quindi lo scopo di fornire un "supporto" all'utente dei servizi della Procura consentendogli così di avere informazioni aggiornate sui servizi e sulle loro modalità di erogazione, senza la necessità di accedere fisicamente agli Uffici. Inoltre, attraverso la Carta, l'Ufficio individua gli standard della propria prestazione, dichiarando i propri obiettivi e impegnandosi, dunque, a rispettare precisi livelli qualitativi e quantitativi.

## L'articolazione della Carta dei Servizi

---

La struttura della Carta dei Servizi è stata concepita non solo per mettere in evidenza i ruoli e le competenze che sono di pertinenza del personale dell'Ufficio Giudiziario, ma anche per dare una visione complessiva e dettagliata dei servizi che concretamente la Procura della Repubblica di Caltanissetta offre agli utenti.

Nella prima parte vengono spiegate in termini essenziali le funzioni e l'organizzazione della Procura della Repubblica di Caltanissetta intesa come istituzione

Nella seconda parte vengono fornite informazioni sui servizi erogati al pubblico dalla Procura, con relativa indicazione delle modalità utili per poterne usufruire, della modulistica per presentare richiesta e degli eventuali costi da sostenere. In particolare, sarà possibile conoscere le diverse tipologie di servizi erogati attraverso l'ausilio di schede informative che presentano una struttura standard per facilitare l'utente al raggiungimento delle informazioni desiderate.

Ogni scheda riporterà informazioni utili quali:

- **COS' E'**

- Una breve e chiara descrizione del servizio richiesto
- **CHI PUO' RICHIEDERLO**
  - Gli utenti che possono richiedere il servizio
- **DOVE SI RICHIEDE**
  - Ufficio competente
- **COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI**
  - Documenti richiesti per accedere al servizio e le procedure da seguire
- **TEMPI**
  - Definizione dei tempi di erogazione del servizio
- **COSTI**
  - Eventuali costi (se previsti dalla normativa)
- **MODULISTICA**
  - I moduli, se previsti, per accedere al servizio sono scaricabili dal sito internet [www.procura.caltanissetta.it](http://www.procura.caltanissetta.it)

## 1 La Procura della Repubblica di Caltanissetta

---

### 1.1 Le funzioni

---

La Procura ha sede presso il Tribunale di Caltanissetta, città capoluogo di provincia, cioè presso il Giudice di primo grado competente a giudicare sulla maggior parte delle questioni di carattere civile o penale (per quelle di minor rilievo vi sono i Giudici di Pace, e per i reati più gravi v'è la Corte di Assise, ma per i relativi uffici non è istituita un'autonoma Procura).

La Procura è diretta dal Procuratore (spesso definito "Procuratore Capo"), coadiuvato da due Procuratori Aggiunti e da 16 Sostituti Procuratori. Essi esercitano le funzioni di Pubblico Ministero nei processi penali e, quando richiesto dalla legge, nei giudizi civili. Il Pubblico Ministero è chiamato a operare a tutela dei diritti della collettività e dei singoli, agendo in maniera imparziale e indipendente nel rispetto della Costituzione, delle norme internazionali applicabili nel nostro Stato e delle leggi statali e regionali.

I principali compiti della Procura della Repubblica sono indicati nell'art. 73 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 sull'Ordinamento giudiziario e nel codice di procedura penale.

La Procura della Repubblica di Caltanissetta è competente a investigare ed esercitare l'azione penale per tutti i reati commessi nel circondario del Tribunale di Caltanissetta. Inoltre, essa è sede di capoluogo di distretto, per cui ha competenza per tutta una serie di reati di particolare gravità indicati nell'art.51 *quater* e *quinques* c.p.p. commessi nel distretto di Corte di Appello di Caltanissetta; sempre nell'ambito del medesimo distretto, la Procura, essendo sede di direzione distrettuale antimafia, ha competenza relativamente ai reati di mafia di cui all'art. 51 comma 3 *bis* c.p.p.

Da evidenziare che il distretto giudiziario di Caltanissetta comprende le provincie di Caltanissetta e Enna e quindi i Tribunali di Enna e di Gela e relativi circondari.

Infine, la Procura di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 11 c.p.p., ha competenza per tutti i reati in cui i magistrati del distretto di Corte di Appello di Palermo rivestono la qualità di indagati, parti offese o danneggiati dal reato.

Gli accadimenti che potenzialmente possono costituire un reato sono segnalati alla Procura della Repubblica da un qualunque cittadino (con una querela, un esposto o una denuncia) o dalle Forze dell'Ordine.

Per accertare se vi sia stata la violazione di una norma penale e per identificarne il responsabile, la Procura effettua le «**indagini preliminari**» (direttamente o per mezzo della Polizia Giudiziaria), coordinate e dirette da uno o più Magistrati della Procura medesima. Se non emergono elementi sufficienti per ritenere che un reato sia stato commesso, o per attribuirne la responsabilità a una o più persone identificate, il Pubblico Ministero chiede al Giudice l'archiviazione del procedimento. Il Giudice può accogliere la richiesta (e il processo si chiude, salvo l'eventuale riapertura nel caso emergano elementi nuovi) oppure rigettarla, indicando, in quest'ultimo caso, al Pubblico Ministero altre indagini da svolgere oppure ordinando di formulare un'accusa

Se il Pubblico Ministero, a conclusione delle indagini, ritiene che vi siano prove della commissione del reato da parte di uno o più soggetti specifici, formula per iscritto un'accusa (tecnicamente: un'imputazione) esercitando l'azione penale secondo diverse modalità. Tutte le varie procedure (citazione diretta, giudizio direttissimo, giudizio immediato, udienza preliminare, ecc.) sono attivate, appunto, con un atto di esercizio dell'azione penale, e hanno la stessa fondamentale funzione: il Pubblico Ministero chiede a un Giudice indipendente e imparziale di accertare se le prove raccolte siano tali da giungere a una condanna o a un'assoluzione dell'imputato.

Quando il processo è concluso, con il passaggio in giudicato della sentenza, è necessario dare esecuzione alla sentenza medesima (cioè attuarne le statuizioni). Questo compito può spettare alla Procura Generale oppure alla Procura della Repubblica a seconda che la sentenza di condanna divenuta definitiva sia stata pronunciata in secondo grado ovvero in primo grado. Più precisamente se in secondo grado il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, l'esecuzione spetta comunque alla Procura della Repubblica; altrimenti è competente la Procura Generale.

Il Pubblico Ministero, una volta divenuta definitiva la sentenza di condanna, ne cura l'esecuzione, calcolando il periodo di pena da scontare in carcere o nelle forme alternative previste dalla legge ed emettendo il relativo provvedimento coercitivo. Se si determina una qualunque controversia, si avvia un procedimento di esecuzione, innanzi ad un Giudice terzo e imparziale; il Pubblico Ministero vi partecipa in contraddittorio con la difesa del condannato o della persona comunque interessata. La questione viene risolta e il Pubblico Ministero orienta l'esecuzione in senso conforme.

La Procura della Repubblica svolge anche compiti di natura amministrativa, diretti al rilascio di informazioni, certificazioni, copie di atti, nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Tra questi compiti, l'attività di certificazione è il principale servizio erogato all'utenza: si tratta del rilascio di certificati che, in diverse situazioni della vita quotidiana, sono richiesti ai cittadini per ottenere un lavoro, l'iscrizione a un albo professionale, per attestare la sussistenza o meno di condanne penali (certificati penali) o la pendenza di procedimenti penali per i quali non è intervenuta sentenza definitiva (certificati dei carichi pendenti).

A questo proposito, presso la Procura della Repubblica è istituito il Casellario Giudiziale, che ha una duplice funzione: raccolta e conservazione delle notizie relative ad alcuni provvedimenti in materia penale, civile e amministrativa nonché rilascio delle relative certificazioni.

I certificati del Casellario Giudiziale (generale, penale, civile, visura, sanzioni amministrative) possono essere richiesti a qualsiasi Ufficio Locale del Casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza del richiedente.

Ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 i fatti e le qualità personali oggetto del certificato penale possono essere autocertificati dall'interessato in sostituzione del certificato emesso dall'ufficio Locale del Casellario Giudiziale.

Dal 1° gennaio 2012 i certificati rilasciati dal Casellario Giudiziale ai privati non possono essere esibiti ad altre Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi (art. 40 d.p.r. 28/12/2000) e pertanto non vanno più richiesti i certificati da produrre a Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi (es. certificati da produrre per la partecipazione a gare d'appalto pubbliche, concessione di cittadinanza italiana etc.)

La modifica introdotta dalla norma ha lo scopo di promuovere l'utilizzo dell'autocertificazione da parte del privato cittadino: infatti, il comma 1 dell'art. 40 d.p.r. 445/2000, come modificato dall'art.15 della legge 183/2011, prevede che nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione o con i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà siano sempre sostituiti con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, cioè con le cd autocertificazioni. L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. 445/2000) ma non costa nulla.

Rimane la possibilità per il Casellario Giudiziale di rilasciare i certificati ad uso privato.

Si ricorda che il privato cittadino può ricorrere all'autocertificazione anche nei rapporti con enti privati (banche, assicurazioni, sportelli postali etc...) purché questi vi acconsentano.

## **1.2 Il territorio**

---

Al fine di meglio contestualizzare lo scenario di riferimento in cui opera la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, è opportuno evidenziare la peculiarità del territorio di competenza, che comprende n.18 comuni della provincia di Caltanissetta e per i reati di competenza distrettuale tutto il distretto della Corte di Appello del capoluogo nisseno, ossia tutto il territorio ricompreso nelle province di Caltanissetta ed Enna per un totale di 443.759 abitanti (censimento ISTAT 2011), suddivisi in 42 comuni, nei quali sono localizzate gravi situazioni di delinquenza di stampo mafioso.

## **1.3 La struttura organizzativa**

---

La struttura organizzativa della Procura della Repubblica di Caltanissetta, come tutti gli uffici giudiziari, poggia sulla compresenza di due diverse categorie professionali: da una parte il personale di magistratura costituito, nello specifico, dal Procuratore della Repubblica, da n. 2 Procuratori Aggiunti e n. 16 Sostituti Procuratori della Repubblica, che svolgono le funzioni loro attribuite dalla legge e che rappresentano l'unità organizzativa prima e fondante del sistema in questione; dall'altra parte, il personale amministrativo, che rappresenta l'unità organizzativa di supporto all'amministrazione della giustizia.

L'Ufficio si avvale altresì dell'ausilio della Magistratura Onoraria attraverso la figura del Vice-Procuratore Onorario (V.P.O.), che svolge le funzioni di Pubblico Ministero nelle udienze che si tengono dinanzi al Giudice monocratico – per alcune tipologie di reato - e al Giudice di Pace.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 116/2017, che reca disposizioni per la riforma organica della magistratura onoraria e per la disciplina transitoria dei magistrati onorari in servizio, il Procuratore della Repubblica, con provvedimento interno n. 4 del 5 gennaio 2018, ha istituito l'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica (U.C.P.).

In base al dettato normativo, il compito dei Vice Procuratori Onorari, nell'ambito dell'U.C.P., è quello di coadiuvare i magistrati professionali nelle attività di ufficio, predisponendo gli atti utili per l'esercizio dell'azione penale, attraverso mirate attività di studio dei fascicoli, indirizzate anche alla predisposizione di bozze dei provvedimenti e, con riferimento al settore civile, alla redazione dei ricorsi in materia di volontaria giurisdizione.

Nell'ambito dell'Ufficio della Procura della Repubblica collabora, inoltre, la Sezione di Polizia Giudiziaria, formata da ufficiali e agenti appartenenti alle varie Forze dell'Ordine che operano alle dipendenze permanenti, dirette e funzionali del Procuratore della Repubblica e svolgono le attività investigative loro delegate dai magistrati dell'Ufficio.

Tale struttura prevede una soluzione diarchica nel governo delle risorse, in base alla quale l'organizzazione e le attribuzioni dei magistrati sono di competenza del Consiglio Superiore della Magistratura, mentre la gestione del personale amministrativo e delle risorse materiali sono di competenza del Ministero della Giustizia. Allo stesso modo l'organizzazione interna della Procura è caratterizzata da una doppia dirigenza: una relativa all'area togata e una relativa all'area amministrativa. A capo dell'area togata vi è la figura di un magistrato investito del titolo di Procuratore Capo, mentre l'area amministrativa è presidiata dalla figura del Dirigente Amministrativo, vacante in questo Ufficio da ben quattro anni.

L'organizzazione formale è improntata al criterio gerarchico sia nei rapporti tra i magistrati sia per quanto attiene il personale amministrativo, che è diviso in aree professionali, profili

professionali e fasce di retribuzione, secondo quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Ministero della Giustizia del 29 luglio 2010 e ai sensi del CCNL del comparto Funzioni Centrali per il personale non dirigenziale – 2019-2021 sottoscritto il 09/05/2022;

L'attività dell'Ufficio è articolata in due macro-aree, quella Giurisdizionale e quella Amministrativo-Contabile.

L'Ufficio Re.Ge, le Segreterie dei Pubblici Ministeri, l'Ufficio Digitalizzazione Atti, l'Ufficio del Dibattimento, l'Ufficio Misure di Prevenzione, l'Ufficio Intercettazioni, l'Ufficio Esecuzioni Penali e Servizi Civili, di cui si compone la macro-area giurisdizionale, forniscono il supporto alle relative attività di competenza del livello giurisdizionale. In particolare, per le Segreterie dei magistrati, l'organizzazione prevede una macro divisione tra attività della DDA e attività della Procura c.d. ordinaria.

Gli Uffici che compongono il Settore Amministrativo-Contabile (Ufficio Spese di Giustizia, Segreteria Amministrativa, Segreteria del Personale, Ufficio Consegnatario e Automezzi) svolgono una funzione trasversale rispetto a tutta la struttura e ulteriori compiti relativi a funzioni attribuite dalla legge alla Procura.

Per avere una visione d'insieme della struttura, di seguito si rappresentano le tabelle riepilogative dei componenti il personale togato e il personale amministrativo.

**Pianta organica magistrati – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta**

Funzione	Organico	Effettivi al 31/08/2024
Procuratore della Repubblica	1	1
Procuratore Aggiunto presso il Tribunale	2	2
Sostituto Procuratore della Repubblica	16	14
Vice Procuratore Onorario	19	12
<b>TOTALE</b>	<b>38</b>	<b>29</b>


**Pianta organica personale amministrativo – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta**

Profili professionali	Organico D.M. 14/02/2018 (B.U. 31/07/2015)	Presenze al 31/08/2024
Dirigente	1	0
Direttore Amministrativo	5	3
Funzionario Giudiziario	11	18

Funzionario Contabile	1	0
Cancelliere	17	11
Assistente informatico	2	0
Assistente Giudiziario	14	13
Operatore Giudiziario	22	14
Conducente Automezzi	12	6
Ausiliario	8	2
<b>TOTALE</b>	<b>93</b>	<b>67</b>


V'è da aggiungere che con il PNRR sono stati assegnati n. 9 operatori "Data Entry" con contratti a tempo determinato.

#### 1.4 Organigramma




## 1.5 Gli Stakeholders

Sulla base di tali premesse, nel grafico seguente sono rappresentati gli *stakeholders* con i quali l'ufficio viene quotidianamente in contatto:



## 1.6 Dove si trova



### Procura della Repubblica di Caltanissetta – Direzione Distrettuale Antimafia

Via Libertà, 5

93100 Caltanissetta (CL)

Telefono **0934 71111 (centralino)**

Email: [procura.caltanissetta@giustizia.it](mailto:procura.caltanissetta@giustizia.it)

PEC: [prot.procura.caltanissetta@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.caltanissetta@giustiziacert.it)

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:

DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE 8,00 ALLE 13,00.

PER LE FORZE DELL'ORDINE: il sabato è possibile depositare, dalle 9,00 alle 13,00, solo gli atti urgenti relativi alle misure cautelari o soggetti a convalida da parte del P.M. e alla fase dell'esecuzione penale.

IL CASELLARIO GIUDIZIALE OSSERVA IL SEGUENTE ORARIO:

- lunedì, mercoledì giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30
- Martedì: dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.00
- Sabato: chiusura

L'URP DEGLI UFFICI GIUDIZIARI E' APERTO DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 13,30.

**Sezione di Polizia Giudiziaria**

*Aliquota Carabinieri*

Viale Luigi Monaco, 1  
93100 Caltanissetta (CL)  
PEC: [tcl33602@pec.carabinieri.it](mailto:tcl33602@pec.carabinieri.it)

*Aliquota Polizia di Stato*

Viale Luigi Monaco, 1  
93100 Caltanissetta (CL)  
PEC: [sezpgprocura.tribunale.cl@pecps.poliziadistato.it](mailto:sezpgprocura.tribunale.cl@pecps.poliziadistato.it)

*Aliquota Guardia di Finanza*

Viale Luigi Monaco, 1  
93100 Caltanissetta (CL)  
Email: [sezionepg.finanza.procura.caltanissetta@giustizia.it](mailto:sezionepg.finanza.procura.caltanissetta@giustizia.it)

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:  
DAL LUNEDI' AL SABATO DALLE 8,30 ALLE 13,30

## 2 Servizi della Procura della Repubblica di Caltanissetta

### 2.1 Servizi connessi all'attività di indagine

#### 2.1.1 Denuncia - Esposto

<b>Cos'è</b>	<p>La denuncia (art. 333 c.p.p.) è l'atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato, perseguibile d'ufficio, ne informa il Pubblico Ministero o un ufficiale di Polizia Giudiziaria.</p> <p>Il cittadino non ha l'obbligo giuridico di sporgere denuncia. Tuttavia, la denuncia è obbligatoria in alcuni casi espressamente previsti dalla legge (ad esempio se si viene a conoscenza di reati contro lo Stato, come attentati, stragi, terrorismo, o di un sequestro di persona a scopo di estorsione o della detenzione di esplosivi, o quando si riceve in buona fede denaro falso o si acquistano oggetti di dubbia origine o in caso di furto o smarrimento di un'arma).</p> <p>L'esposto è una denuncia-segnalazione che qualsiasi cittadino può compiere per rappresentare al Pubblico Ministero o a un ufficiale di Polizia Giudiziaria una situazione che, a suo avviso, potrebbe assumere rilievo penale.</p> <p>La denuncia è un importante strumento di collaborazione da parte del cittadino che consente di perseguire gli autori dei reati.</p> <p>La denuncia deve sempre indicare elementi di fatto concreti o supposizioni e sospetti ragionevoli, ossia fondati su elementi tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte del cittadino comune, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza, non deve trattarsi di vere proprie illazioni o congetture. Se ragionevolmente si sospetta che un reato sia stato commesso, è civicamente apprezzabile che un cittadino ne informi l'Autorità competente. Ma, nell'interesse anzitutto della giustizia, è necessario che si tratti di fatti concreti e di sospetti ragionevoli, anche perché la prospettazione consapevole di reati inesistenti, o di circostanze non veritiere a carico di persone determinate, può determinare una responsabilità, anche penale, dell'autore.</p>
<b>Chi può richiederlo</b>	<p>Può essere presentata da qualunque cittadino che abbia notizia di un reato personalmente o tramite un avvocato. Per i soli difensori anche tramite "PDP" portale dei depositi penali telematici</p> <p><u>Delle denunce e degli esposti anonimi non può essere fatto alcun uso. Si rammenta che, allo stato attuale della legislazione, le denunce, le istanze, gli esposti e le comunicazioni in genere dirette alla Procura della Repubblica non possono essere ritenute ricevibili se trasmesse via pec o e-mail, non garantendo tale strumento di comunicazione la piena, immediata e certa identificazione della fonte di provenienza</u></p>
<b>Dove si richiede</b>	<p>La denuncia può essere presentata alla Polizia Giudiziaria:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Commissariato della Polizia di Stato;</li><li>• Stazione Carabinieri;</li><li>• Comando della Guardia di Finanza;</li><li>• Comando della Polizia Municipale;</li><li>• Sezioni di P.G. presso la Procura della Repubblica.</li></ul>
<b>Come si richiede e</b>	<p>La denuncia può essere sia in forma orale sia in forma scritta.</p>

<i>cosa occorre</i>	<p>Se presentata in forma orale, dovrà essere documentata in un processo verbale dall'ufficiale di Polizia Giudiziaria ricevente.</p> <p>Se presentata in forma scritta, dovrà essere sottoscritta e potrà essere presentata anche presso l'ufficio RE.GE della Procura, dove, in entrambi i casi di cui sopra, occorrerà esibire un documento di identità non scaduto.</p>
<i>Tempi</i>	A vista
<i>Costi</i>	Il servizio è esente da costi se la denuncia o l'esposto è presentato presso la PG; se invece è presentato presso la Procura ed è richiesta l'attestazione di depositato sono dovuti i diritti di certificato pari ad 3,92 (ex art. 274 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (TUSG): D.I. 25 giugno - 9 luglio 2021 - GU n. 184 del 3 agosto 2021, in vigore dal 18 agosto 2021).
<i>Modulistica</i>	Nessuno

## 2.1.2 Querela

<i>Cos'è</i>	<p>La querela (art. 336 c.p.p.) è un atto facoltativo, attraverso il quale la persona offesa o altro avente diritto (ad esempio il genitore del minore di quattordici anni), manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.</p> <p>Per procedere in ordine ad alcuni tipi di reato, che attengono alla sfera strettamente personale dell'offeso (percosse, lesioni, ingiuria, diffamazione, violenza sessuale, truffa, appropriazione indebita e altro), la decisione sull'instaurazione di un procedimento penale è rimessa alla stessa parte lesa. Senza querela di parte, il procedimento non può essere iniziato, per mancanza di una condizione di procedibilità.</p> <p>La querela deve essere presentata entro tre mesi dal fatto o dal giorno in cui l'offeso ne ha avuto notizia. Si tratta di un termine perentorio, la cui inosservanza comporta la decadenza dal diritto di proporre querela.</p> <p>La legge prevede la possibilità che la persona offesa sottoscriva una espressa rinuncia alla facoltà di presentare la querela. Inoltre, una volta presentata (e salvo che in alcune ipotesi eccezionali), la querela può essere oggetto di revoca con la conseguenza che, se il querelato accetta, viene posto termine al procedimento penale che nel frattempo si è instaurato. È quel che spesso avviene, lecitamente, quando la vittima del reato e l'accusato si accordano su forme di risarcimento, ma la decisione è sempre e comunque rimessa alla libera volontà della persona offesa. Si parla tecnicamente di rimessione della querela: il querelante formula una dichiarazione con la quale, appunto, revoca la propria richiesta di punizione nei confronti del querelato.</p> <p>Per i reati di violenza sessuale è prevista una disciplina particolare e può essere presentata entro 12 mesi.</p>
<i>Chi può richiederlo</i>	Può essere presentata da qualunque cittadino che si ritiene offeso, personalmente o tramite un avvocato. Per i soli difensori tramite "PDP" portale dei depositi penali telematici.
<i>Dove si richiede</i>	<p>Può essere presentata alla Polizia Giudiziaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Commissariato della Polizia di Stato;</li> <li>• Stazione Carabinieri;</li> <li>• Comando della Guardia di Finanza;</li> <li>• Comando della Polizia Municipale;</li> <li>• Sezioni di P.G. presso la Procura della Repubblica</li> </ul>

<i>Come si richiede e cosa occorre</i>	<p>La querela può essere presentata sia in forma orale sia in forma scritta.</p> <p>Se presentata in forma orale, dovrà essere documentata in un processo verbale dall'ufficiale di Polizia Giudiziaria ricevente. Se presentata in forma scritta, dovrà essere sottoscritta.</p> <p>Può essere anche spedita per posta raccomandata, con sottoscrizione autenticata.</p> <p>La remissione di querela deve essere presentata alla Polizia Giudiziaria.</p>
<i>Tempi</i>	A vista
<i>Costi</i>	<p>Il servizio è esente da costi se la denuncia o l'esposto è presentato presso la PG; se invece è presentato presso la Procura ed è richiesta l'attestazione di depositato sono dovuti i diritti di certificato pari ad 3,92 (ex art. 274 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (TUSG): D.I. 25 giugno - 9 luglio 2021 - GU n. 184 del 3 agosto 2021, in vigore dal 18 agosto 2021).</p>
<i>Modulistica</i>	Nessuno

### 2.1.3 Comunicazioni delle iscrizioni nel registro notizie di reato ex art. 335 c.p.p.

<i>Cos'è</i>	<p>La comunicazione consente di conoscere l'esistenza di indagini preliminari in atto, sempre che possano essere portate a conoscenza dell'interessato. Non tutte le iscrizioni possono infatti essere comunicate.</p> <p>Non sono suscettibili di comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le iscrizioni coperte da segreto istruttorio perché relative ai gravi reati indicati nell'art. 407, comma 1, lett. a) cod.proc.pen.</li> <li>• Le iscrizioni che il P.M. ritenga di segretare per opportunità investigativa. La segretezza può avvenire una sola volta e per non più di tre mesi.</li> </ul>
<i>Chi può richiederlo</i>	La comunicazione può essere richiesta solo dalla persona sottoposta ad indagini, dalla persona offesa e dai rispettivi difensori.
<i>Dove si richiede</i>	<p>Procura della Repubblica di Caltanissetta in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sportello Unico delle Segreterie penali - sito al Piano Terra</b> Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL);</li> <li>• All'indirizzo Pec <a href="mailto:cnr.procura.caltanissetta@giustiziacert.it">cnr.procura.caltanissetta@giustiziacert.it</a></li> <li>• Per i soli difensori tramite "PDP" portale dei depositi penali telematici</li> <li>• <b>URP</b> – 1° Piano</li> </ul>
<i>Come si richiede e cosa occorre</i>	<p>La comunicazione deve essere richiesta utilizzando l'apposito modulo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dall'interessato in persona, compilando la domanda e allegando copia di un documento di identità non scaduto o, se straniero extracomunitario, copia del permesso di soggiorno o del passaporto con visto d'ingresso in corso di validità. Nel caso di società deve essere allegata copia della visura camerale.</li> <li>• Dal difensore (<u>preferibilmente tramite "PDP" portale dei depositi penali telematici</u>) che deve presentare la nomina con autentica della firma – Tale nomina ha effetto esclusivamente per il rilascio della certificazione richiesta. Successivamente l'interessato e/o</li> </ul>

	l'avvocato avranno cura di depositare specifica nomina in relazione al procedimento certificato.
<i>Tempi</i>	La comunicazione è rilasciata previa autorizzazione del P.M.
<i>Costi</i>	Il servizio è esente sia da imposta di bollo, sia da diritti di segreteria.
<i>Modulistica</i>	Modulo Iscrizione Registro Notizie di Reato

#### 2.1.4 Informazioni per i testimoni

<p>Informazioni per i testimoni</p>	<p>Ogni persona può assistere a episodi e/o sapere cose che possono servire ad accertare se un determinato fatto sia effettivamente accaduto, con che modalità si sia svolto e chi ne sia rimasto coinvolto. La testimonianza costituisce un dovere a cui la persona non può sottrarsi. Una volta citato, il testimone ha l'obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal giudice in relazione alle esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte. Nel caso in cui per il giorno dell'udienza i cui si è citati sopravviene un inconveniente che rende impossibile la presenza, il testimone dovrà comunicarlo tempestivamente, segnalando le ragioni dell'impedimento. In tal caso, se il giudice riterrà fondato l'impedimento, verrà disposta una nuova citazione per una successiva udienza. L'art. 366 c.p. punisce il testimone che ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio. Nel caso in cui il testimone regolarmente citato non compaia, senza addurre un legittimo impedimento, potrà esserne disposto l'accompagnamento coattivo e potrà altresì essere condannato al pagamento di una somma da € 51,00 a € 516,00 (art. 133 c.p.p.) a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell'art. 133 c.p.p. Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pubblicato sulla G.U. n. 139 Suppl. Ord. del 15/06/2002), agli artt. 45-48, prevede il diritto per i testimoni ad ottenere un'indennità per l'impegno prestato. In sintesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ai testimoni residenti nel Comune in cui si trova l'Ufficio giudiziario presso cui sono stati citati, ovvero residenti in un Comune che dista non oltre due chilometri e mezzo da quello presso il quale ha sede l'Ufficio Giudiziario, spetta l'indennità di € 0,36 al giorno.</li> <li>• Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria. Spetta, inoltre, l'indennità di € 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennità di € 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.</li> <li>• Ai testimoni minori di anni quattordici non spetta alcuna indennità.</li> <li>• Agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, sempre che essi stessi non siano testimoni.</li> <li>• Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45</li> </ul>
-------------------------------------	--

	<p>e 46, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.</p> <p>L'art. 71 del TUSP prevede le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità presso cui sono stati chiamati a testimoniare. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre cento giorni dalla data della testimonianza. La legge non prevede altre ipotesi di indennità o rimborsi per il testimone, comprese le spese per l'uso del mezzo proprio, o per il pernottamento in albergo, o per la perdita della giornata lavorativa</p>
--	---

### 2.1.5 Richiesta di dissequestro

<i>Cos'è</i>	<p>L'Autorità Giudiziaria può disporre il sequestro di un bene perché ritenuto corpo di reato o cosa pertinente a reato (cioè cosa sulla quale o mediante la quale è stato commesso un reato o cosa che ne costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo). Il proprietario del bene sottoposto a sequestro può avanzare istanza di dissequestro e restituzione dello stesso.</p> <p>Se il P.M. riterrà che non ci siano più le condizioni che avevano portato al sequestro del bene, disporrà il dissequestro. La restituzione all'avente diritto verrà eseguita dagli ufficiali di Polizia Giudiziaria delegati.</p>
<i>Chi può richiederlo</i>	Il proprietario, il possessore che legittimamente deteneva il bene o l'avvocato di parte.
<i>Dove si richiede</i>	<p>Procura della Repubblica di Caltanissetta in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Presso la Segreteria penale del magistrato titolare del procedimento - 4° Piano</b></li> </ul>
<i>Come si richiede e cosa occorre</i>	Deve essere presentata un'istanza in carta semplice accompagnata da documento di identità. Nell'istanza deve essere data prova del diritto alla restituzione.
<i>Tempi</i>	Il PM provvede nel minore tempo possibile
<i>Costi</i>	Il servizio è esente da costi.
<i>Modulistica</i>	Nessuno

### 2.1.6 Nulla osta per rilascio copia rapporto incidente stradale

<i>Cos'è</i>	<p>Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 285/1992 (C.d.S.) e dall'art. 21, commi da 3 a 6 del d. P.R. n. 495/1992 (Regolamento C.d.S.), nel caso di incidente stradale a seguito del quale siano derivate lesioni o sia sopravvenuto il decesso di una o più persone coinvolte, gli interessati possono richiedere all'organo di polizia intervenuto sul sinistro le informazioni relative alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.</p>
--------------	---

<p><i>Chi può richiederlo</i></p>	<p>Le disposizioni in esame prevedono il diritto degli interessati a chiedere, “direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l’agente che ha proceduto alla rilevazione dell’incidente” (art. 21, comma 3, Reg. C.d.S.), le informazioni acquisite o copia degli atti redatti dall’organo di polizia intervenuto, “relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi” (art. 11, comma 4, C.d.S.).</p> <p>I soggetti abilitati ad avanzare la richiesta d’informazioni o di copia degli atti sono <u>le persone coinvolte nell’incidente stradale e i loro difensori, i proprietari dei veicoli coinvolti e le compagnie assicuratrici dei suddetti veicoli.</u></p> <p>L’Autorità di Polizia, per il rilascio delle suddette informazioni o di copia degli atti, necessita di un provvedimento della Procura della Repubblica competente per territorio ed esattamente: del nulla osta, qualora l’incidente abbia causato la morte di una o più persone, o dell’autorizzazione, nel caso in cui dall’incidente siano derivate lesioni.</p>
<p><i>Dove si richiede</i></p>	<p>Autorità di Polizia intervenuta sul sinistro.</p> <p>A seguito delle nuove disposizioni in merito al rilascio di informazioni o di copie degli atti redatti dalle Forze di Polizia in occasione di un incidente stradale da cui siano derivate lesioni o la morte di una o più persone coinvolte e per una più celere definizione delle procedure previste dai suddetti articoli, questo Ufficio procede secondo le seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nel caso in cui l’autorizzazione venga richiesta in relazione ad incidente stradale da cui siano derivate <u>lesioni lievi</u> (per cui è prevista, quale condizione di procedibilità, la querela di parte) le Forze di Polizia sono autorizzate in via preventiva e senza specifico provvedimento da parte della Procura della Repubblica, al rilascio, ad istanza di parte, delle informazioni e delle copie consentite, ivi comprese annotazioni di P.G., schizzi e planimetrie, anche prima della scadenza dei termini di presentazione della querela.</li> <li>2. Nel caso in cui, a seguito dell’incidente, siano derivate <u>lesioni gravi o la morte di una o più persone e comunque siano stati ipotizzati reati perseguibili d’ufficio</u> (come la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, l’omissione di soccorso, etc.), il rilascio di informazioni o di copia degli atti sarà soggetto al <u>nulla osta</u> (in caso di omicidio colposo) o all’<u>autorizzazione</u> (negli altri casi in cui si rilevi un reato perseguibile d’ufficio) da parte del Sostituto Procuratore della Repubblica titolare del relativo procedimento. Soltanto, in caso di estrema necessità, l’interessato può richiedere l’autorizzazione o il nulla osta direttamente alla Procura della Repubblica di Caltanissetta in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 4° Piano Stanza N. 420.</li> </ol>
<p><i>Come si richiede e cosa occorre</i></p>	<p>Il nulla osta o l’autorizzazione devono essere richiesti in carta semplice e allegando alla domanda compilata e firmata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La fotocopia del documento di identità non scaduto o, se straniero extracomunitario, copia del permesso di soggiorno o del passaporto con visto d’ingresso in corso di validità;</li> <li>• I diritti dovuti.</li> </ul>
<p><i>Tempi</i></p>	<p>Il nulla osta o l’autorizzazione sono rilasciati dopo dieci giorni lavorativi.</p>
<p><i>Costi</i></p>	<p>Alla richiesta vanno allegati i diritti di segreteria pari a € 3,92.</p>
<p><i>Modulistica</i></p>	<p>Modulo Nulla Osta</p>

### 2.1.7 Deposito istanze e memorie

<b>Cos'è</b>	Durante le varie fasi del procedimento penale, è possibile per i soggetti coinvolti, presentare istanze e/o memorie, così come previsto dal codice di procedura penale.
<b>Chi può richiederlo</b>	La persona sottoposta a indagini e il suo difensore o la parte offesa ed il suo difensore.
<b>Dove si richiede</b>	<p>Procura della Repubblica di Caltanissetta in Via Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Per i soli difensori <u>preferibilmente tramite "PDP" portale dei depositi penali telematici</u>;</li> <li>A mezzo pec ai seguenti indirizzi: <ul style="list-style-type: none"> <li>per la Procura ordinaria <a href="mailto:depositoattipenali1.procura.caltanissetta@giustiziacert.it">depositoattipenali1.procura.caltanissetta@giustiziacert.it</a></li> <li>per la DDA <a href="mailto:depositoattipenali2.procura.caltanissetta@giustiziacert.it">depositoattipenali2.procura.caltanissetta@giustiziacert.it</a></li> </ul> </li> <li>Presso la Segreteria penale del magistrato titolare del procedimento - 4° Piano</li> </ul>
<b>Come si richiede e cosa occorre</b>	Il documento di identità del richiedente.
<b>Tempi</b>	L'erogazione del servizio è contestuale alla presentazione della richiesta.
<b>Costi</b>	Non vi sono costi – Solo nel caso di richiesta dell'interessato di attestazione di deposito, è richiesto il diritto di certificato pari a €. 3,92.
<b>Modulistica</b>	Nessuno

### 2.1.8 Visione fascicoli ex art. 415 bis c.p.p. e richiesta copia in formato cartaceo o digitale

<b>Cos'è</b>	È la possibilità data alla persona sottoposta ad indagini, e al suo difensore, di visionare e richiedere copia dei documenti presenti all'interno dei fascicoli, a conclusione delle indagini preliminari. Il fascicolo è a disposizione delle parti interessate per 20 giorni dalla data di ultima notifica dell'avviso di conclusione indagini.
<b>Chi può richiederlo</b>	La persona sottoposta ad indagini e il suo difensore.
<b>Dove si richiede</b>	<p>Procura della Repubblica di Caltanissetta in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ufficio TIAP - Piano Terra – Piano terra (accanto ai locali del Casellario Giudiziale)</li> </ul>
<b>Come si richiede e cosa occorre</b>	Esibizione dell'avviso conclusione indagini notificato.

<i>Tempi</i>	L'erogazione del servizio è contestuale alla presentazione della richiesta.
<i>Costi</i>	Diritti di copia come da tabella nella sezione allegati
<i>Modulistica</i>	Modulo Richiesta copie
	<p><b>CONSULTAZIONE E RICHIESTA COPIE DEI FASCICOLI DA REMOTO:</b></p> <p><b>la procedura da seguire per l'accesso all'applicativo e per il rilascio delle copie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'avvocato riceve, insieme alla notifica dell'avviso 415 bis c.p.p. o all'avviso di cui all'art. 408 c.p.p., l'indicazione del numero delle pagine da cui è costituito il fascicolo, detratto il numero di pagine corrispondente a quelle che formano l'atto trasmesso.</li> <li>• Consultando la tabella dei diritti di copia in vigore il difensore calcolerà autonomamente l'importo dei diritti dovuti per il numero complessivo delle pagine indicate con la notificazione dell'avviso.</li> <li>• La sezione della tabella di riferimento è quella denominata "Diritti di copia su supporto elettronico".</li> <li>• Poiché la nota prot. M_dg.DAG.17-05-2022.0108135.U ha stabilito l'obbligo del pagamento dei diritti di copia per l'accesso ai fascicoli TIAP, il difensore dovrà provvedere al pagamento telematico dei diritti per mezzo della piattaforma PagoPA.</li> <li>• Attraverso apposito <i>form</i> di richiesta all'interno del PDP l'avvocato seleziona il fascicolo da consultare.</li> <li>• A detta richiesta deve essere allegata la ricevuta di pagamento o, in alternativa, copia del decreto di ammissione al gratuito patrocinio.</li> <li>• L'avvocato deve essere stato già associato al procedimento, nella qualità di difensore di fiducia o d'ufficio.</li> <li>• La richiesta di accesso agli atti, sotto forma di documento PDF firmato digitalmente, perviene in ReGeWEB.</li> <li>• La segreteria del P.M. abilita il difensore alla consultazione.</li> <li>• Da qui parte il procedimento automatico che rende disponibile il fascicolo all'avvocato.</li> <li>• TIAP-Document@ crea un file ZIP e lo cifra con password.</li> <li>• Il pacchetto rimane disponibile per tre giorni sul sistema, poi viene fisicamente cancellato.</li> <li>• Contemporaneamente ReGeWEB invia all'avvocato richiedente una PEC con la password per aprire il pacchetto.</li> <li>• Il difensore accede al PDP e, tramite l'icona "cartella documenti", inserisce il codice password ricevuto.</li> <li>• Laddove, nonostante l'accettazione dell'istanza di accesso, l'avvocato non avesse ricevuto gli atti del fascicolo, dovrà contattare la segreteria competente.</li> <li>• Se il fascicolo, pur essendo ostensibile, non è presente nell'elenco dei fascicoli consultabili, l'avvocato deve accedere alla funzione "Aggiorna elenco" (tasto in basso a sinistra e verifica data/ora dell'ultimo aggiornamento).</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se, malgrado l'aggiornamento alla data corrente, il fascicolo non appare tra quelli autorizzati, bisogna inserire sul PDP un "sollecito".</li> <li>• Qualora il fascicolo non risulti comunque tra quelli autorizzati, si rende necessaria da parte del difensore la richiesta di intervento dell'assistenza tecnica informatica tramite la casella <a href="mailto:info-ppt@giustizia.it">info-ppt@giustizia.it</a>.</li> <li>• Si evidenzia che se il fascicolo non è ostensibile, oppure si trova in una fase che non consente il rilascio (ad esempio il procedimento è già stato definito con richiesta di rinvio a giudizio), la segreteria rifiuterà la richiesta in ReGeWEB.</li> <li>• L'avvocato, accedendo al PDP (<a href="https://pst.giustizia.it">https://pst.giustizia.it</a>) per la verifica dello stato della richiesta, rileverà il rifiuto ed il processo avrà così termine.</li> </ul>
--	---

### 2.1.9 Visione fascicoli in fase di dibattimento e richiesta copia in formato cartaceo o digitale

<i>Cos'è</i>	È possibile per le parti e gli avvocati consultare e richiedere copia degli atti contenuti nel fascicolo per i procedimenti che si trovano nella fase del dibattimento. I fascicoli possono riguardare procedimenti le cui udienze si terranno davanti al Tribunale collegiale o monocratico, o davanti al Giudice di Pace.
<i>Chi può richiederlo</i>	La persona interessata e il suo difensore.
<i>Dove si richiede</i>	Procura della Repubblica di Caltanissetta in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ufficio Dibattimento – 1°Piano.</b></li> </ul>
<i>Come si richiede e cosa occorre</i>	Il documento di identità del richiedente.
<i>Tempi</i>	L'erogazione del servizio è contestuale alla presentazione della richiesta.
<i>Costi</i>	Diritti di copia come da tabella nella sezione allegati
<i>Modulistica</i>	Modulo richiesta copie

### 2.1.10 Visione fascicoli definiti e richiesta copia in formato cartaceo o digitale

<i>Cos'è</i>	È possibile per le parti di un procedimento giudiziario definito presentare istanza presso la Procura della Repubblica che detiene il fascicolo per chiedere di prenderne visione e richiederne copia, previa autorizzazione del P.M..
<i>Chi può richiederlo</i>	La parte interessata e il suo difensore (munito di apposita delega).
<i>Dove si richiede</i>	Procura della Repubblica di Caltanissetta Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ufficio TIAP - Piano Terra – Piano terra (accanto ai locali del Casellario Giudiziale)</li> </ul>

	<p>A seguito dell'autorizzazione da parte del GIP, il fascicolo viene reso disponibile per la visione presso il menzionato TIAP</p> <p><b>Per ragioni organizzative e per garantire un migliore servizio all'utenza, è raccomandato, per la consultazione del fascicolo, di concordare previamente l'appuntamento servendosi della mail: <a href="mailto:tiap.procura.caltanissetta@giustizia.it">tiap.procura.caltanissetta@giustizia.it</a></b></p>
<i>Come si richiede e cosa occorre</i>	<p>Istanza in carta semplice con allegato documento di identità.</p> <p>Rimane ferma la possibilità di chiedere la consultazione e il rilascio di copia del fascicolo in modalità "remoto" – vedi capitolo 2.1.7</p>
<i>Tempi</i>	Non rilevabili
<i>Costi</i>	Diritti di copia come da tabella nella sezione allegati
<i>Modulistica</i>	Modulo richiesta copie

### 2.1.11 Certificato di chiusura inchiesta

<i>Cos'è</i>	<p>Il certificato di chiusa inchiesta attesta la chiusura di un procedimento penale, anche a fini assicurativi, ad esempio in vista di un risarcimento danni per incendio, furto, sinistro stradale.</p> <p>Può essere rilasciato solo dopo il decreto di archiviazione del procedimento da parte del Giudice per le indagini preliminari.</p> <p><b>NB: Medesima valenza del certificato di chiusura inchiesta ha il rilascio di copia del decreto di archiviazione, per il quale è richiesto solo il pagamento del diritto di copia</b></p>
<i>Chi può richiederlo</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'interessato</li> <li>• Una persona delegata</li> </ul> <p>In caso di delega, la richiesta deve essere comunque firmata personalmente dall'interessato e accompagnata dalla fotocopia del suo documento di identità, nonché dalla delega e dalla fotocopia del documento di identità del delegato. Nella delega deve essere specificato se vale anche per il ritiro del certificato.</p>
<i>Dove si richiede</i>	<p>Procura della Repubblica di Caltanissetta in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ufficio RE.Ge. - 4 ° Piano Stanza N. 420 e n. 421</li> </ul>
<i>Come si richiede e cosa occorre</i>	<p>Il certificato deve essere richiesto utilizzando l'apposito modulo e allegando alla domanda, compilata e firmata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La fotocopia del documento di identità non scaduto o, se straniero extracomunitario, copia del permesso di soggiorno o del passaporto con visto d'ingresso in corso di validità</li> <li>• I diritti dovuti</li> </ul>
<i>Tempi</i>	I certificati sono rilasciati dopo sette giorni lavorativi dall'autorizzazione dell'organo giudicante.

<b>Costi</b>	1 marca da bollo da € 16,00 (imposta di bollo) + 1 marca da bollo da € 3,92 (diritto di certificato)
<b>Modulistica</b>	Modulo Richiesta Certificato di Chiusura Inchiesta

## 2.2 Servizi connessi all'attività di esecuzione della pena

- Servizi connessi all'attività di esecuzione della pena**

**Istanza per l'ammissione alle misure alternative alla detenzione o per l'adozione di altri provvedimenti incidenti sull'esecuzione penale in corso - Istanza per il rilascio di certificazione di espia pena e altre istanze relative all'esecuzione -**

<b>Cos'è</b>	<p>Dopo l'esecutività della sentenza che comporti l'esecuzione di una pena detentiva, il condannato, se libero, può richiedere, ai sensi dell'art. 656 c.p.p., l'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione in carcere qualora ricorrano le condizioni per l'entità della pena residua e per la tipologia del reato, al fine di essere ammesso dalla magistratura di sorveglianza all'affidamento in prova al servizio sociale, alla detenzione domiciliare, alla semilibertà o, in casi particolari, all'affidamento con un programma terapeutico ai sensi degli art. 90/94 del DPR 9.10.1990 n. 309.</p> <p>La richiesta deve essere depositata dopo avere ricevuto l'ordine di esecuzione pena di cui all'art. 656 c.p.p., entro 30 giorni, presso la Segreteria della Esecuzione pena della Procura della Repubblica, direttamente dal condannato o dal difensore, unitamente alla eventuale documentazione. L'istanza deve contenere necessariamente l'elezione di un domicilio a pena di inammissibilità.</p> <p>Ogni altra istanza incidente sulla esecuzione della pena, quale richiesta di indulto, fungibilità, eccezioni sul titolo esecutivo, richieste di cumulo pene, richieste di certificazioni relative alla esecuzione (compreso il certificato di espia pena) potrà essere presentata con le modalità di seguito indicate.</p>
<b>Chi può richiederlo</b>	Condannato e/o avvocato designato di fiducia o d'ufficio
<b>Dove si richiede</b>	<p>Segreteria dell'Esecuzione penale Via Libertà, n. 5 - 93100 Caltanissetta (CL) Piano IV° stanze 423-424 Orario apertura al pubblico: dalle ore 8.00 fino alle ore 13.00</p>
<b>Come si richiede e cosa occorre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Invio per posta elettronica ai seguenti indirizzi: <a href="mailto:depositoattipenali3.procura.caltanissetta@giustiziacert.it">depositoattipenali3.procura.caltanissetta@giustiziacert.it</a> <a href="mailto:esecuzioni.procura.caltanissetta@giustiziacert.it">esecuzioni.procura.caltanissetta@giustiziacert.it</a></li> <li>• Consegna a mano del documento presso la segreteria dell'esecuzione penale, Via Libertà, n. 5 - 93100 Caltanissetta (CL) piano IV° stanza 423.</li> </ul>

<b>Tempi</b>	
<b>Costi</b>	Esente In caso di richiesta di attestazione di deposito di una istanza o richiesta di certificato sono dovuti i diritti di certificazione pari ad € 3,92
<b>Modulistica</b>	Istanza in carta semplice e documento di identità prodotta direttamente dal condannato o dal difensore

## 2.3 Servizi connessi all'attività civile

### 2.3.1 Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

<b>Cos'è</b>	<p>La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.</p> <p>2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, <u>l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita e' trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. <u>Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.</u> All'accordo autorizzato si applica il comma 3.</u></p> <p>3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziari che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nell'accordo si da' atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.</p>
--------------	--

<b>Chi può richiederlo</b>	Avvocato designato di fiducia
<b>Dove si richiede</b>	Segreteria Civile Via Libertà, n. 5 - 93100 Caltanissetta (CL) Piano IV° Stanza 423 Orario apertura al pubblico: dalle ore 8.30 fino alle ore 13.30
<b>Come si richiede e cosa occorre</b>	<p><b><u>DOCUMENTI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE NEI CASI DI APPLICAZIONE</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>CON FIGLI MINORI</u></b></li> <li>• <b><u>CON FIGLI MAGGIORENNI INCAPACI</u></b></li> <li>• <b><u>CON FIGLI MAGGIORENNI ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI</u></b></li> <li>• <b><u>CON FIGLI MAGGIORENNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104)</u></b></li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Certificato di residenza di entrambi i coniugi</li> <li>2. Estratto di matrimonio da richiedere nel Comune dove il matrimonio è stato celebrato</li> <li>3. Stato di famiglia di entrambi i coniugi <i>Per i documenti di cui ai nn. 1) 2) e 3) non è ammessa autocertificazione. I certificati sono esenti bollo, devono essere rilasciati dal Comune, presentati in originale e con validità non inferiore a 6 mesi.</i></li> <li>4. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la situazione economica e patrimoniale di entrambi i coniugi (Mod. 1).</li> <li>5. Copia delle dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni anno ovvero altra certificazione attestante il reddito (CUD, Dichiarazione ISEE, ecc.).</li> <li>6. In caso di soluzione consensuale ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio, allegare il titolo della separazione.</li> </ol> <p><b><u>DOCUMENTI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE NEI CASI DI APPLICAZIONE</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>SENZA FIGLI</u></b></li> <li>• <b><u>CON FIGLI MAGGIORENNI CAPACI</u></b></li> <li>• <b><u>CON FIGLI MAGGIORENNI ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTI</u></b></li> <li>• <b><u>SENZA FIGLI MAGGIORENNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104)</u></b></li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Certificato di residenza di entrambi i coniugi</li> <li>2. Estratto di matrimonio da richiedere nel Comune dove il matrimonio è stato celebrato</li> <li>3. Stato di famiglia di entrambi i coniugi <i>Per i documenti di cui ai nn. 1) 2) e 3) non è ammessa autocertificazione. I certificati sono esenti da bollo, devono essere rilasciati dal Comune, presentati in originale e con validità non inferiore a 6 mesi.</i></li> <li>4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la mancanza di figli (eventualmente anche ricompresi nello stato di famiglia di altro familiare ovvero che i figli maggiorenni della coppia "non siano incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti").</li> <li>5. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del figlio maggiorenne che attesti di essere economicamente autosufficiente.</li> <li>6. In caso di soluzione consensuale ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio, allegare il titolo della separazione.</li> </ol>

<i>Tempi</i>	
<i>Costi</i>	Esente
<i>Modulistica</i>	

## 2.4 Servizi Amministrativi e di Certificazione

### 2.4.1 Apostille e legalizzazioni

<b>Cos'è</b>	<p>La cd. "apostille" è una forma di legalizzazione semplificata di firma per atti formati in Italia e da far valere all'estero; consiste nella apposizione di un timbro con apposita dicitura che attesta la legale qualità della persona che ha apposto una firma in calce ad un atto e l'autenticità della firma stessa; E' competente la Procura della Repubblica nella cui circoscrizione gli atti sono formati, per gli atti giudiziari e notarili. E' competente la Prefettura nella cui circoscrizione gli atti sono formati, per altri atti amministrativi (es. atti di stato civile); Per i paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja occorre soltanto l'apposizione della apostille; Per i paesi che non hanno aderito alla Convenzione dell'Aja occorre l'apposizione della apostille e il visto da parte del Consolato dello Stato straniero in Italia (servizio a pagamento); Di seguito il collegamento al sito dell'Aja contenente l'elenco dei paesi firmatari della Convenzione dell'Aja del 1961 per i quali è, quindi, prevista la procedura della apostille.</p> <p><a href="http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.authorities&amp;cid=41">http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.authorities&amp;cid=41</a> .</p> <p>Analogamente di seguito il link alla Convenzione di Londra del 1968 che anch'essa esenta da legalizzazione i paesi firmatari <a href="http://www.admin.ch/ch/i/rs/i1/0.172.030.3.it.pdf">http://www.admin.ch/ch/i/rs/i1/0.172.030.3.it.pdf</a> Poiché però esistono molti accordi anche bilaterali e settoriali la ricerca completa può essere effettuata sul sito del Ministero Affari Esteri nell'area Archivio Trattati all'indirizzo <a href="http://itra.esteri.it/itrapgm/">http://itra.esteri.it/itrapgm/</a>.</p> <p>Elenco in ordine alfabetico dei Paesi che hanno aderito alla Convenzione AJA:</p> <p>Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Bahamas, Barbados, Belarus, Belgio, Belize, Bosnia e Erzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Capo Verde, Ceca Repubblica, Cina, Hong Kong, Macao, Cipro, Colombia, Corea (Sud), Croazia, Danimarca, Dominica, Dominicana Repubblica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Figi, Finlandia, Francia, Comore, Guadalupa, Guayana francese, Isole Wallis e Futuna, Martinica, Nuova Caledonia, Nuove Ebridi, Polinesia francese, Riunione, St. Pierre e Miquelon, Gibuti, Georgia, Germania, Giappone, Grecia, Grenada, Honduras, India, Irlanda, Islanda, Isole Cook, Isole Marshall, Israele, Italia, Kazakistan, Kirghizistan, Lesotho, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malawi, Malta, Maurizio, Messico, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Namibia, Niue, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Antille olandesi, Aruba, Curaçao, Sant'Eustachio e Saba, Sint Maarten, Panama, Perù, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Anguilla, Bermuda, Gibilterra, Guernesey, Guiana britannica, Isola di Man, Isole Caimane, Isole Falkland, Isole Gilbert e Ellice, Isole Salomone britanniche, Isole Turche e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey, Montserrat, Nuove Ebridi, Rodesia del Sud, Sant'Elena, Romania, Russia, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, San Marino, São Tomé e Príncipe, Seicelle, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia, Ucraina, Ungheria, Vanuatu, Venezuela..</p> <p>Per tutti gli altri Paesi si effettua la <b>legalizzazione</b> (consiste nella sottoscrizione del Procuratore della Repubblica a cui deve far seguito il visto del Consolato, a pagamento).</p>
--------------	--

<i>Chi può richiederlo</i>	Chiunque ne abbia interesse
<i>Dove si richiede</i>	Procura della Repubblica di Caltanissetta in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) <b>URP – 1° Piano</b>
<i>Come si richiede e cosa occorre</i>	L'interessato deposita l'atto da legalizzare o apostillare comprensivo degli eventuali allegati
<i>Tempi</i>	Dal 5° giorno lavorativo dalla presentazione della richiesta
<i>Costi</i>	Il servizio è esente sia da bollo, sia da diritti di segreteria
<i>Modulistica</i>	Nessuno

#### 2.4.2 Certificato Generale del Casellario Giudiziale

<i>Cos'è</i>	Il certificato generale riporta le iscrizioni risultanti a nome del richiedente, in materia penale, civile e amministrativa. Ha validità di sei mesi dalla data del rilascio.
<i>Chi può richiederlo</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'interessato</li> <li>• Una persona delegata</li> </ul> <p>In caso di delega, la richiesta deve essere comunque firmata personalmente dall'interessato e accompagnata dalla fotocopia del suo documento di identità, nonché dalla delega e dalla fotocopia del documento di identità del delegato. Nella delega deve essere specificato se vale anche per il ritiro del certificato.</p>
<i>Dove si richiede</i>	<p>Il certificato del casellario giudiziale può essere richiesto a <b>qualsiasi</b> ufficio del Casellario presso le Procure della Repubblica, a prescindere dal luogo di nascita o di residenza del richiedente.</p> <p>Può essere richiesto alla Procura della Repubblica di Caltanissetta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• All'Ufficio del casellario giudiziale <b>sito al Piano Terra</b> Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL).</li> <li>• On line <a href="https://certificaticasellario.giustizia.it/web/guest/servizi-al-cittadino1">https://certificaticasellario.giustizia.it/web/guest/servizi-al-cittadino1</a></li> </ul> <p>il certificato va ritirato presso lo sportello dell'Ufficio</p>
<i>Come si richiede e cosa occorre</i>	<p>Il certificato deve essere richiesto utilizzando l'apposito modulo e allegando alla domanda, compilata e firmata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La fotocopia del documento di identità non scaduto o, se straniero extracomunitario, copia del permesso di soggiorno o del passaporto con visto d'ingresso in corso di validità</li> <li>• Le marche e i diritti dovuti</li> </ul>
<i>Tempi</i>	I certificati richiesti con urgenza sono rilasciati in giornata. I certificati richiesti senza urgenza sono rilasciati il giorno successivo alla richiesta.
<i>Costi</i>	<p>Alla domanda vanno allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marche da bollo: 1 Marca € 16,00 (L. 71/2013 – G.U. n. 147 del 25/06/2013)</li> <li>• Diritti di cancelleria: 1 Marca € 3,92 senza urgenza, con urgenza 2</li> </ul>

	<p>Marche da € 3,92 (D.M. 9 luglio 2021 - GU n. 184 del 3 agosto 2021)</p> <p><b>NB:</b> Per uso adozione non sono richieste né marche da bollo né diritti di cancelleria. Per i certificati ad uso concorso, cooperativa ed emigrazione non è necessaria la marca da € 16, ma solo quella da € 3,92.</p> <p><b>NB:</b> Per il certificato richiesto ad uso "VISURA" non occorrono né marche da bollo né diritti di cancelleria.</p>
<i>Modulistica</i>	Modulo richiesta Certificato del Casellario

### 2.4.3 Certificato dei Carichi Pendenti

<i>Cos'è</i>	<p>Il certificato dei carichi pendenti consente di conoscere se a carico di una persona sono in corso procedimenti penali nei quali il P.M. ha esercitato l'azione penale e l'interessato ha dunque assunto la qualità di imputato. Riporta tutti i procedimenti pendenti a carico di una persona non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.</p>
<i>Chi può richiederlo</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'interessato</li> <li>• Una persona delegata</li> </ul> <p>In caso di delega, la richiesta deve essere comunque firmata personalmente dall'interessato e accompagnata dalla fotocopia del suo documento di identità, nonché dalla delega e dalla fotocopia del documento di identità del delegato. Nella delega deve essere specificato se vale anche per il ritiro del certificato</p>
<i>Dove si richiede</i>	<p>Il certificato dei carichi pendenti va richiesto alla Procura della Repubblica competente per luogo di residenza.</p> <p>Può essere richiesto alla Procura della Repubblica di Caltanissetta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'Ufficio del Casellario Giudiziale <b>sito al Piano Terra</b> in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL).</li> </ul>
<i>Come si richiede e cosa occorre</i>	<p>Il certificato deve essere richiesto utilizzando l'apposito modulo e allegando alla domanda, compilata e firmata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La fotocopia del documento di identità non scaduto o, se straniero extracomunitario, copia del permesso di soggiorno o del passaporto con visto d'ingresso in corso di validità</li> <li>• I diritti dovuti</li> </ul>
<i>Tempi</i>	<p>I certificati richiesti con urgenza sono rilasciati in giornata. I certificati richiesti senza urgenza sono rilasciati il giorno successivo alla richiesta.</p>
<i>Costi</i>	<p>Alla richiesta vanno allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diritti di segreteria: € 3,92</li> </ul>
<i>Modulistica</i>	Modulo richiesta Certificato dei Carichi Pendenti

### 2.4.4 Certificato dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato

<i>Cos'è</i>	Nel certificato, intestato ad un Ente, sono riportate le iscrizioni esistenti
--------------	---

	<p>nell'anagrafe dei Carichi Pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ad eccezione di quelle relative ai provvedimenti di applicazione della sanzione su richiesta ed ai provvedimenti di applicazione della sanzione pecuniaria all'esito del procedimento per decreto, come previsto dall'art. 31 D.P.R. 313/2002 - Testo Unico sul Casellario.</p> <p>Il Certificato dei Carichi Pendenti va richiesto esclusivamente al Casellario della Procura della Repubblica del luogo in cui la società o l'Ente hanno sede legale.</p>
<i>Chi può richiederlo</i>	Il legale rappresentante dell'ente o suo delegato
<i>Dove si richiede</i>	<p>Procura della Repubblica di Caltanissetta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>all'Ufficio del casellario giudiziale <b>sito al Piano Terra</b> in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL).</li> </ul>
<i>Come si richiede e cosa occorre</i>	Istanza in carta semplice accompagnata da documento di identità del richiedente. Nel caso la richiesta sia proposta da un delegato è necessario produrre Delega in originale.
<i>Tempi</i>	I certificati richiesti con urgenza sono rilasciati in giornata. I certificati richiesti senza urgenza sono rilasciati il giorno successivo alla richiesta.
<i>Costi</i>	<p>Alla richiesta vanno allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diritti di segreteria: € 3,92</li> </ul>
<i>Modulistica</i>	Nessuno

#### 2.4.5 Visura delle iscrizioni del Casellario Giudiziale

<i>Cos'è</i>	L'interessato può chiedere la visura di tutte le iscrizioni presenti a suo nome nel Casellario. La visura non ha valore di certificazione e non può, di conseguenza, essere esibita per finalità amministrative o per ragioni di lavoro
<i>Chi può richiederlo</i>	L'interessato o suo delegato
<i>Dove si richiede</i>	<p>Procura della Repubblica di Caltanissetta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>all'Ufficio del casellario giudiziale <b>sito al Piano Terra</b> in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL).</li> </ul>
<i>Come si richiede e cosa occorre</i>	Istanza in carta semplice accompagnata da documento di identità del richiedente. Nel caso la richiesta sia proposta da un delegato è necessario produrre Delega in originale.
<i>Tempi</i>	A vista
<i>Costi</i>	Esente da costi
<i>Modulistica</i>	Nessuno

#### 2.4.6 Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato

<i>Cos'è</i>	Nel certificato, intestato ad un Ente, sono riportate le iscrizioni esistenti nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, ad eccezione di quelle relative ai provvedimenti di applicazione della
--------------	---

	sanzione su richiesta ed ai provvedimenti di applicazione della sanzione pecuniaria all'esito del procedimento per decreto, come previsto dall'art. 31 D.P.R. 313/2002 - Testo Unico sul Casellario.
<i>Chi può richiederlo</i>	Il legale rappresentante dell'ente o suo delegato
<i>Dove si richiede</i>	Procura della Repubblica di Caltanissetta <ul style="list-style-type: none"> <li>all'Ufficio del casellario giudiziale <b>sito al Piano Terra</b> in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL).</li> </ul>
<i>Come si richiede e cosa occorre</i>	Istanza in carta semplice accompagnata da documento di identità del richiedente. Nel caso la richiesta sia proposta da un delegato è necessario produrre Delega in originale.
<i>Tempi</i>	I certificati richiesti con urgenza sono rilasciati in giornata. I certificati richiesti senza urgenza sono rilasciati il giorno successivo alla richiesta.
<i>Costi</i>	Alla richiesta vanno allegati: <ul style="list-style-type: none"> <li>Diritti di segreteria: € 3,92 + € 16,00</li> </ul>
<i>Modulistica</i>	Nessuno

#### 2.4.7 Concorso per notaio

<i>Cos'è</i>	La procedura per partecipare al concorso di notariato è telematica e viene gestita sul sito del Ministero della Giustizia <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> in apposita sezione.
<i>Chi può richiederlo</i>	Il candidato.
<i>Come si richiede e cosa occorre</i>	La procedura di compilazione ed invio della domanda di partecipazione è esclusivamente telematica e non occorre il deposito presso l'ufficio giudiziario.
<i>Costi</i>	Come da bando.

#### 2.4.8 Concorso per magistratura

<i>Cos'è</i>	La procedura per partecipare al concorso di magistratura è telematica e viene gestita sul sito del Ministero della Giustizia <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> in apposita sezione.
<i>Chi può richiederlo</i>	Il candidato.
<i>Come si richiede e cosa occorre</i>	La procedura di compilazione ed invio della domanda di partecipazione è esclusivamente telematica e non occorre il deposito presso l'ufficio giudiziario.
<i>Costi</i>	Come da bando.

## 2.4.9 Accesso ai documenti amministrativi

<i>Cos'è</i>	Valutazione delle richieste e rilascio agli aventi diritto di informazioni e/o copie attinenti a documenti amministrativi conservati presso l'ufficio.
<i>Chi può richiederlo</i>	Cittadini interessati
<i>Dove si richiede</i>	Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) Via Libertà, n. 5 - 93100 Caltanissetta (CL) 1° Piano
<i>Come si richiede e cosa occorre</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Richiesta verbale o scritta presso URP</li> <li>• Invio per posta ordinaria all'indirizzo: Via Libertà, n. 5 - 93100 Caltanissetta (CL)</li> <li>• Invio per posta elettronica: Indirizzo mail: <a href="mailto:urp.ca.caltanissetta@giustizia.it">urp.ca.caltanissetta@giustizia.it</a></li> </ul> <p>In caso di istanza formale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuazione del documento oggetto di accesso</li> <li>• Documento di identità del richiedente</li> <li>• Prova dell'interesse personale alla conoscenza dell'atto</li> </ul>
<i>Tempi</i>	Da 30 a 180 giorni dalla presentazione dell'istanza
<i>Costi</i>	Esente
<i>Modulistica</i>	Istanza in carta semplice e documento di identità

## 2.4.10 Istanza per vittime usura ed estorsione

<i>Cos'è</i>	<p>La legge 44/99 sulle vittime delle richieste estorsive e dell'usura <b>all'art. 20 comma settimo</b> prevede una nuova competenza degli uffici di Procura della Repubblica, a seguito della modifica approvata con legge 3 del 27 gennaio 2012. nello specifico la vittima dell'usura o dell'estorsione può richiedere una sospensione delle procedure esecutive o dei crediti sulla stessa gravanti, nonché alle agevolazioni previste dalla legge.</p> <p>Le agevolazioni sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la proroga dei termini di 300 giorni degli adempimenti amministrativi, del pagamento dei mutui bancari ed ipotecari e di ogni altro atto avente efficacia esecutiva entro un anno dalla data dell'evento lesivo</li> <li>- la proroga degli adempimenti fiscali per 3 anni entro un anno dalla data dell'evento lesivo</li> <li>- la sospensione per 300 giorni dei termini di prescrizione e di quelli perentori legali e convenzionali, sostanziali e di diritto che siano scaduti o scadano entro un anno dalla data dell'evento lesivo</li> <li>- la sospensione dei termini di 300 giorni dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio dell'immobile e dei termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari ed immobiliari entro un anno dalla data dell'evento lesivo</li> </ul>
--------------	--

<i>Chi può richiederlo</i>	Le vittime di usura (bancaria) ed estorsione
<i>Dove si trasmette</i>	In Prefettura.  Relativamente al suddetto art. 20, è possibile trasmettere l'istanza anche alla Procura territorialmente competente, cioè quella dove è accaduto il primo evento lesivo.  Per la Procura di Caltanissetta l'Ufficio competente è ubicato al 4° Piano Stanza N. 416 <a href="mailto:ricezioneatti.procura.caltanissetta@giustizia.it">ricezioneatti.procura.caltanissetta@giustizia.it</a> <a href="mailto:misureprevenzione.procura.caltanissetta@giustiziacert.it">misureprevenzione.procura.caltanissetta@giustiziacert.it</a>
<i>Come si richiede e cosa occorre</i>	Istanza in carta libera da trasmettere tramite PEC o consegnare a mano, con in aggiunta l'elenco delle procedure esecutive e dei crediti privati sempre sotto forma certificazione in carta libera
<i>Tempi</i>	Generalmente la notifica del provvedimento avviene entro 30 giorni, ma i tempi sono soggetti a variazione in base alla complessità del procedimento.
<i>Costi</i>	Esente
<i>Modulistica</i>	Istanza di Accesso ai benefici previsti dall'art.20 della legge 44/99

## 2.5 Obiettivi di miglioramento futuro

---

### Performance delle Attività

Mantenere l'efficienza operativa e l'efficacia delle prestazioni nonostante la riduzione del personale.

### Performance Economica

Ridurre ulteriormente i costi totali di funzionamento (spese postali, di manutenzione, telefoniche ecc.)

### Performance Ambientale

Potenziare ulteriormente la raccolta differenziata (carta e smaltimento di rifiuti speciali).

### Performance Sociale

Aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini e la consapevolezza del ruolo della Procura sul territorio.

## Allegati

### Glossario

Termine	Definizione
ARCHIVIAZIONE	Atto con il quale viene chiusa un'indagine preliminare perché il fatto investigato non è un reato o perché l'indagato non l'ha commesso o, infine, perché non è stato individuato l'autore. L'archiviazione è richiesta dal Pubblico Ministero(P.M.) ed è decisa dal Giudice.
ARRESTO	Atto con cui la Polizia Giudiziaria priva della libertà personale una persona colta nella flagranza di un reato per il quale la legge prevede l'arresto. La Polizia Giudiziaria deve immediatamente informare il P.M. mettendo la persona arrestata a sua disposizione.
AZIONE PENALE	Atto con cui il P.M. conclude l'indagine preliminare nel caso in cui ritiene di avere raccolto sufficienti prove della colpevolezza dell'imputato e, formulando l'imputazione, ne chiede il processo penale. L'esercizio dell'azione penale è obbligatorio ed è prerogativa del P.M.
CONVALIDA DI ARRESTO O FERMO	Atto con cui il Giudice verifica se l'arresto o il fermo di una persona siano avvenuti nel rispetto della legge.
CASELLARIO GIUDIZIARIO	Ufficio istituito presso la Procura della Repubblica che raccoglie e custodisce i precedenti giudiziari, in particolare quelli penali, delle persone fisiche e dei soggetti collettivi e che rilascia, a richiesta, il relativo certificato.
FERMO	Atto con cui la Polizia Giudiziaria, se esiste il pericolo di fuga, priva della libertà personale una persona gravemente sospettata di aver commesso un grave reato con l'obbligo di informarne immediatamente il P.M.
GIUDICE	L'organo che da solo (Giudice Monocratico) o in collegio (Giudice Collegiale) decide un processo o una fase del processo dopo avere ascoltato in contraddittorio le ragioni dell'accusa e della difesa.
IMPUTATO	È la persona nei confronti della quale il P.M. instaura il processo al termine dell'indagine preliminare perché lo ritiene responsabile di un determinato fatto che è punito dalla legge.
INDAGATO	È la persona sospettata nei cui confronti il P.M. svolge un'indagine preliminare per accertare se è responsabile o meno, a suo giudizio, di un determinato fatto la cui violazione è punita dalla legge ( reato).
INDAGINE PRELIMINARE	Fase del procedimento penale durante la quale il P.M, con l'aiuto della Polizia Giudiziaria, raccoglie ogni possibile elemento di prova per accertare se un determinato fatto costituisce reato o se l'indagato lo ha commesso.

Termine	Definizione
INTERDIZIONE	Provvedimento con cui viene tolta la capacità di agire a una persona che, per malattia fisica o psichica, non è più in grado di gestirsi.
ISTANZA	Atto con cui l'indagato o l'imputato si rivolgono al P.M. o al Giudice per ottenere una decisione interlocutoria.
MAGISTRATO	È colui che esercita una funzione giudiziaria. Il termine comprende sia i Giudici sia i Pubblici Ministeri. La differenza tra le due figure è sostanzialmente la seguente: il Giudice esercita una funzione giudicante e cioè decide le controversie; Il Pubblico Ministero invece esercita la funzione requirente, vale a dire svolge e dirige le indagini.
NOTIZIA DI REATO	È l'informazione trasmessa o acquisita dal P.M. di un avvenimento storico che, ove accertato, potrebbe costituire reato. La Polizia Giudiziaria ha, tra i suoi compiti istituzionali, quello di raccogliere le notizie di reato e trasmetterle al P.M. La notizia di reato può essere contenuta anche in una denuncia, in una querela, in un articolo di giornale e in qualsiasi atto, pubblico o privato.
PROCEDIMENTO PENALE	Insieme di stati e gradi di un procedimento giudiziario penale in cui una persona può venire a trovarsi dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato, detto anche registro degli indagati, fino alla sentenza definitiva.
PROCESSO PENALE	Fase del procedimento penale in cui, chiusa l'indagine preliminare, viene discusso davanti a un Giudice, in contraddittorio tra accusa e difesa, della colpevolezza o innocenza dell'imputato.
PUBBLICO MINISTERO	Organo dello Stato che conduce le indagini preliminari alla fine delle quali, se non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale e sostiene la Pubblica Accusa nel processo penale.
REATO	È quel fatto umano che consiste nella violazione di un comando o nell'inosservanza di un divieto e che la legge punisce con una sanzione penale.
REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO	Registro esistente presso la segreteria centrale della Procura della Repubblica in cui per legge deve essere iscritta ogni persona nei cui confronti viene svolta un'indagine preliminare.
RINVIO A GIUDIZIO	Atto con cui il P.M. conclude l'indagine preliminare e formulando un'imputazione chiede al Giudice che verifichi la colpevolezza o innocenza della persona accusata.
SENTENZA	Atto con cui il Giudice conclude il processo. Può essere di condanna quando riconosce la colpevolezza dell'imputato o di assoluzione quando ne riconosce l'innocenza.
UDIENZA	Fase del processo davanti al Giudice e nel contraddittorio tra accusa e difesa.

## **Tabelle Diritti di Copia Cartacea**

---

In Vigore dal 18 agosto 2021

D.M. 9 luglio 2021 (G.U. 03/08/2021)

Diritti di Copia Senza Certificazione di Conformità

(Allegato n. 6 – art. 267 T.U. Spese di giustizia)

### **SUPPORTO CARTACEO**

<b>N° Pagine</b>	<b>Diritti Copie Non Urgenti</b>	<b>Diritti Copie Urgenti*</b>
01 - 04	€ 1,47	€ 4,41
05 - 10	€ 2,96	€ 8,88
11 - 20	€ 5,88	€ 17,64
21 - 50	€ 11,79	€ 35,37
51 - 100	€ 23,58	€ 70,74
oltre 100	€ 23,58 + € 9,83 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100	€ 70,74 + € 29,49 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100

Tali importi sono comprensivi dell'aumento del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 5 del D. L. 29/12/2009 n. 193 conv. con modif. nella Legge 22 febbraio 2010 n. 24

**N.B. Per i giudizi dinanzi al giudice di pace i diritti sono ridotti alla metà**

*\* Si ha copia rilasciata con urgenza se il rilascio avviene entro due giorni dalla richiesta. Ai sensi della nota s.n. del 27 febbraio 2007 il rilascio di copia ha natura tributaria e la maggiorazione è dovuta ogni qualvolta la copia sia rilasciata nel termine di due giorni anche se non richiesto dalle parti*

## **Tabelle Diritti di Copia Autentica**

---

**In Vigore dal 18 agosto 2021**

D.M. 9 luglio 2021 (G.U. 03/08/2021)

**Diritti di Copia Autentica**

(Allegato n. 7 – art. 268 T.U. Spese di giustizia)

<b>N° Pagine</b>	<b>Diritti Copie Non Urgenti</b>	<b>Diritti Copie Urgenti</b>
01 - 04	€ 11,80	€ 35,40
05 - 10	€ 13,78	€ 41,34
11 - 20	€ 15,71	€ 47,13
21 - 50	€ 19,66	€ 58,98
51 - 100	€ 29,48	€ 88,44
oltre 100	€ 29,48 + € 11,80 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100	€ 88,44 + € 35,40 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100

Tali importi sono comprensivi dell'aumento del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 5 del D. L. 29/12/2009 n. 193 conv. con modif. nella Legge 22 febbraio 2010 n. 24

N.B. Per i giudizi dinanzi al giudice di pace i diritti sono ridotti alla metà

*\* Si ha copia rilasciata con urgenza se il rilascio avviene entro due giorni dalla richiesta. Ai sensi della nota s.n. del 27 febbraio 2007 il rilascio di copia ha natura tributaria e la maggiorazione è dovuta ogni qualvolta la copia sia rilasciata nel termine di due giorni anche se non richiesto dalle parti*

## Tabelle Diritti di Copia Digitale

---

In Vigore dal 18 agosto 2021  
D.M. 9 luglio 2021 (G.U. 03/08/2021)  
Diritti di Copia su Supporto Diverso dal Cartaceo  
(ove sia possibile contare il numero di pagine)  
(Allegato n. 8 – art. 269 T.U. Spese di giustizia)

N° Pagine	Diritti Copie
1-4	€ 0,98
5-10	€ 1,97
11-20	€ 3,92
21-50	€ 7,86
51-100	€ 15,72
Oltre le 100	€ 15,72 + € 6,55 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100

L'importo si calcola per ogni pagina memorizzata

**N.B. Per i giudizi dinanzi al giudice di pace i diritti sono ridotti alla metà**

*Ai sensi della circolare prot. 1/7186/U/44/NV del 4 luglio 2005 e della nota del 24 novembre 2006 a firma del Direttore Generale Dipartimento Affari di Giustizia **il pagamento della copia in DVD è equiparato all'importo previsto per il rilascio in CD***

*Ai sensi della circolare DAG 29/04/2014 prot. 0062183.U **la maggiorazione per l'urgenza è applicabile solo alle copie urgenti su supporto cartaceo***

## **Tabelle Diritti di Copia Multimediale**

In Vigore dal 18 agosto 2021

D.M. 9 luglio 2021 (G.U. 03/08/2021)

**Diritti di Copia su Supporto Diverso dal Cartaceo**

(ove NON sia possibile contare il numero di pagine)

(Allegato n. 8 – art. 269 T.U. Spese di giustizia)

<b>TIPO di Supporto</b>	<b>Diritti Copie</b>
Ogni cassetta fonografica 60 min o inferiore	€ 3,92
Ogni cassetta fonografica 90 minuti	€ 5,89
Ogni cassetta videofonografica 120 min o inferiore	€ 6,55
Ogni cassetta videofonografica 180 min	€ 7,86
Ogni cassetta videofonografica 240 min	€ 9,84
Ogni dischetto informatico 1,44 MB	€ 4,60
Ogni compact disc	€ 327,56

N.B. Per i giudizi dinanzi al giudice di pace i diritti sono ridotti alla metà

*Ai sensi della circolare prot. 1/7186/U/44/NV del 4 luglio 2005 e della nota del 24 novembre 2006 a firma del Direttore Generale Dipartimento Affari di Giustizia il pagamento della copia in DVD è equiparato all'importo previsto per il rilascio in CD*

*Ai sensi della circolare DAG 29/04/2014 prot. 0062183.U la maggiorazione per l'urgenza è applicabile solo alle copie urgenti su supporto cartaceo*

**DIRITTI DI CERTIFICATO € 3,92**